

REGIONE TOSCANA

Bando per progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano

Decreto Dirigenziale n. 11924 del 30-07-2020

FAQ 1

D) in merito al bando per la forestazione urbana si chiede conferma che il progetto possa essere sviluppato su aree diverse del territorio comunale e non su un'unica area come sarebbe preferibile.

R) si conferma che ai sensi del paragrafo 3 1 del bando la domanda potrà riguardare più interventi su più aree anche non catastalmente confinanti.

.....

FAQ 2

D) All'allegato 1 punto 4.3 si fa riferimento alla necessita di iscrizione all'albo per i professionisti coinvolti nella redazione degli elaborati progettuali. Si chiede se l'iscrizione sia richiesta anche in presenza di figure professionali interne all'ente proponente. Tali figure risulterebbero comunque accreditate alla progettazione in virtu dell'art.24 comma 3 del Dlgs 50/2016, ovvero in possesso di abilitazione ma non necessariamente di iscrizione.

- Relativamente alla manutenzione post-impianto, il bando non inserisce tra le spese ammissibili i servizi di manutenzione. Si richiede se possano essere considerati ammissibili invece le spese sostenute per la fornitura e la messa a dimora delle piante comprensiva delle garanzie di attecchimento e manutenzione per i 2 anni successivi al collaudo.

R1) In riferimento al paragrafo 4.3 del bando si conferma che , ai sensi dell'art.24 comma 3 del D.L.gs 50/2016, se il dipendente pubblico svolge solo attivita, per conto della propria amministrazione, ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, non ha necessita di iscriversi all'albo.

R2) Ai sensi del paragrafo 3.4 del bando sono ammissibili:

a) investimenti materiali necessari alla realizzazione del progetto, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

b) opere edili ed impiantistiche strettamente connesse e necessarie alla realizzazione degli interventi, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando sono esclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Inoltre anche a i sensi del paragrafo 3.4 il bando prevede tra le spese non ammissibili i costi di esercizio (quali, a titolo di esempio, combustibile e manutenzione ordinaria). Pertanto non sono ammissibili interventi di manutenzione e garanzia di attacco.

.....

FAQ 3

D) questa Amministrazione ha preso visione del bando in oggetto di cui al Decreto n. 11924 del 30/07/2020 e dei relativi allegati e al riguardo formula i seguenti quesiti per i quali si chiede possibile chiarimento:

1) Dal bando di finanziamento risulta che sono ammissibili solo interventi di forestazione urbana all'interno del centro urbanizzato. Rientrano in tale definizione, e quindi è possibile inserire nel progetto, filari di alberi da posizionarsi in aiuole a margine della carreggiata stradale, anche perché risulterebbero a distanza minima rispetto alla principale fonte di inquinamento atmosferico? Si pensa a strade urbane con marciapiedi sufficientemente larghi da poter ricavare una striscia di verde su cui inserire nuovi filari.

2) Tra le spese di piantumazione possono rientrare anche le sistemazioni superficiali per trasformare in verde zone pavimentate e l'installazione di impianti di irrigazione da tenere in opera per un certo numero di anni fino al completo sviluppo delle nuove piante ?

3) Essendo premiante il maggior grado di progettazione al momento della sottomissione della domanda, sono ammissibili (in caso di successiva ammissione al finanziamento) i costi relativi alla progettazione affidata esternamente ed eseguita prima e per la sottomissione della domanda stessa, nel limite del 10% ?

4) Al fine di costituire il gruppo di progettazione multidisciplinare richiesto nel bando al punto 4.3, lettera A) n.3, ultimo paragrafo, il Comune può avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica di altri Enti (esempio Enti di bonifica) e se sì, sono ammissibili (in caso di successiva ammissione al finanziamento) i costi sostenuti a tal fine dall'Ente "terzo" stesso?

5) Relativamente al "piano di manutenzione", si chiede se deve essere redatto indicando già nella sottomissione della domanda di finanziamento se si intende avvalersi della collaborazione di soggetti terzi ed eventualmente se questi possano essere già stati individuati.

R1) Si conferma che, ai sensi del paragrafo 3.1 del bando, sono ammissibili anche interventi di messa a dimora di alberature stradali. R2) Si fa presente che la stima dello stoccaggio di CO₂ e di rimozione delle sostanze inquinanti riportata nella Linee guida operative di cui all'allegato C del bando, è stata effettuata con l'ipotesi di messa a dimora di arbusti e alberi con diametro iniziale di 10 cm e che sopravvivranno fino a raggiungere la maturità con riferimento a 30 anni.

Pertanto, come riportato nel modello di relazione tecnica di cui all'Allegato B al bando, per la stima della riduzione delle emissioni e, solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alle suddette linee guida, la stima della CO₂ stoccata e dell'assorbimento delle sostanze PM_{2,5} e NO₂, dovranno essere effettuate sulla base di metodi analitici comprovati ovvero mediante criteri di calcolo elaborati dai proponenti ed esplicitati nella relazione tecnica sulla base di dati di letteratura scientifica e facendo riferimento alle linee guida IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories)

Ai sensi del paragrafo 3.4 del bando sono ammissibili

a) investimenti materiali necessari alla realizzazione del progetto, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

b) opere edili ed impiantistiche strettamente connesse e necessarie alla realizzazione degli interventi, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Pertanto ai sensi del paragrafo 3.1 del bando sono ammissibili interventi di installazione di impianti di irrigazione.

R3) Ai sensi del paragrafo 3.4 del bando sono ammissibili spese tecniche (progettazione, direzione lavori, pianificazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione, indagini, studi e consulenze professionali ivi compresi gli incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016) fino ad un massimo del 10% dell'importo delle spese ammissibili totali, purché le stesse siano strettamente connesse e necessari e alla preparazione e realizzazione degli interventi, anche se antecedenti alla data di presentazione della domanda.

Pertanto ai sensi del paragrafo 3.2 del bando sono compatibili con la presentazione della domanda eventuali spese tecniche già impegnate/sostenute ricomprese tra le “somme a disposizione” del quadro economico.

R4) Ai sensi del paragrafo 3.4 del bando sono ammissibili spese tecniche fino ad un massimo del 10% dell'importo delle spese ammissibili totali, purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi, purché sostenute dall'ente beneficiario.

R5) Ai fini del bando non è necessario indicare già nella domanda di contributo informazioni in merito alla possibile collaborazione di soggetti terzi per la manutenzione.

.....

FAQ 4

D) l'Ente - che rientra tra i Comuni che possono presentare domanda per quanto in oggetto - ha numerose parchi verdi pubblici a pino domestico con oltre 130 piante di pino domestico (*Pinus pinea*) piantumate negli anni '50 e '60 che presentano profonde problematiche di instabilità, malattia per agenti patogeni, radici strozzate come definito da alcune Relazioni Tecniche Forestali previo affidamento dell'Amministrazione Comunale ad agronomo per apposito studio di stabilità e controllo di tutte le alberature. Per moltissime delle piante presenti (circa 100), gli agronomi ne richiedono l'abbattimento ed eventuale sostituzione con altre alberature meno invasive e maggiormente climalteranti.

Pertanto, in merito al Bando regionale "Progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano" approvato con Decreto n.11924 del 30-07-2020 si richiede parere della Regione Toscana sull'ammissibilità delle spese di abbattimento delle alberature instabili e pericolose, certificate da idonea relazione tecnica Forestale, finalizzata alla successiva nuove e maggiori piantumazioni di alberature maggiormente performanti sull'assorbimento della CO2 e quanto altro in conformità alla linee guida alle Linee Guida Operative per la redazione di progetti integrati di forestazione urbana

R) Ai sensi del paragrafo 3.4 del bando sono ammissibili a) investimenti materiali necessari alla realizzazione del progetto, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

b) opere edili ed impiantistiche strettamente connesse e necessarie alla realizzazione degli interventi, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Pertanto sono ammissibili anche le spese di abbattimento delle alberature instabili e pericolose nelle aree che saranno oggetto di intervento, purché certificate da idonea relazione tecnica forestale, e nel caso in cui siano previsti interventi finalizzati alla loro sostituzione per la messa a dimora di specie arboree e arbustive.

.....

FAQ 5

D1) relativamente alla tipologia di interventi ammissibili **sezione 3.1** del bando, è possibile presentare un progetto che preveda il 100% di azioni della categoria a. -piantumazione- se inserite all'interno di un piano integrato già in corso d'opera - previsto nel PAC - come la messa in esercizio della linea tranviaria e il potenziamento della rete di trasporto pubblico locale sia su gomma che su

ferro, l'ottimizzazione ed il miglioramento dell'offerta di servizi innovativi per la mobilità (car sharing, ricarica veicoli elettrici, ecc.) e la previsione di forme e meccanismi di incentivazione del trasporto pubblico locale?

D2) - il piano di manutenzione di almeno 7 anni e i suoi relativi costi - tra gli allegati richiesti al **punto 4.3** non rientra comunque tra le spese ammissibili del progetto, giusto?

D3) è possibile presentare progetti congiunti tra comuni confinanti? o in alternativa devono essere presentati due progetti distinti dalle 2 diverse A.C. indicando in narrativa che tra di loro collegati?

R1) Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando il progetto dovrà prevedere, pena l'inammissibilità, almeno un intervento di piantumazione di specie arboree e arbustive in ambito urbano finalizzato all'assorbimento delle emissioni climalteranti.

Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando la domanda dovrà riguardare un progetto integrato in ambito urbano finalizzato all'assorbimento delle emissioni di gas climalteranti e delle sostanze inquinanti nonché alla riduzione delle stesse.

Pertanto, nel caso in cui il progetto non preveda la realizzazione di piste ciclabili, è necessario che l'intervento di piantumazione sia integrato con altre azioni finalizzate all'abbattimento delle emissioni climalteranti già realizzate o previste nel progetto stesso.

R2) Ai sensi del paragrafo 3.4 del bando sono ammissibili

a) investimenti materiali necessari alla realizzazione del progetto, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

b) opere edili ed impiantistiche strettamente connesse e necessarie alla realizzazione degli interventi, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

c) spese tecniche (progettazione, direzione lavori, pianificazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione, indagini, studi e consulenze professionali ivi compresi gli incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016) fino ad un massimo del 10% dell'importo delle spese ammissibili totali, purchè le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi

Pertanto ai sensi del paragrafo 3.4 lettera c) le spese tecniche per la redazione del piano di manutenzione richiesti tra gli allegati al punto 4.3 del bando rientra tra le spese ammissibili del progetto, purchè le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi del progetto.

Si fa presente, ai sensi del paragrafo 3.1 del bando, che sono sono esclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Inoltre anche ai sensi del paragrafo 3.4 il bando prevede tra le spese non ammissibili i costi di esercizio (quali, a titolo di esempio, combustibile e manutenzione ordinaria).

Pertanto non sono ammissibili le spese relative a interventi di manutenzione previsti nel suddetto piano di manutenzione

R3) Ai sensi del paragrafo 2.1 del bando la domanda dovrà essere presentata in forma singola esclusivamente dai 63 comuni che risultano individuati nell'Allegato 2 di cui alla DGR 1182 del 9/12/2015

.....

FAQ 6

D1) Stante le considerazioni svolte e alla luce della normativa regionale di riferimento, si chiede gentilmente se possano essere rendicontate da parte dei soggetti beneficiari le spese - rientranti tra quelle ritenute ammissibili dal bando - sostenute dai Comuni per attività di progettazione ed eventualmente in una fase realizzativa di preparazione del terreno e messa a dimora di piante svolte

dal Consorzio di Bonifica, quale ente pubblico economico a base associativa, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge regionale toscana 79/2012.

R1) Ai sensi del paragrafo 3.4 del bando sono ammissibili spese tecniche (progettazione, direzione lavori, pianificazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione, indagini, studi e consulenze professionali ivi compresi gli incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016) fino ad un massimo del 10% dell'importo delle spese ammissibili totali, purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi, anche se antecedenti alla data di presentazione della domanda.

Ai sensi del paragrafo 3.2 del bando sono compatibili con la presentazione della domanda eventuali spese tecniche già impegnate/sostenute ricomprese tra le "somme a disposizione" del quadro economico.

Si conferma inoltre che le spese elencate al par.3.1 del bando sono ammissibili a prescindere dal soggetto fornitore in favore del quale sono state assunte, purché sostenute dal soggetto beneficiario. Pertanto possono essere rendicontate da parte dei soggetti beneficiari anche le spese - rientranti tra quelle ammissibili di cui al par.3.1 del bando - sostenute dai Comuni per attività di progettazione e realizzazione svolte da soggetti terzi.

.....

FAQ 7

D) Si chiede gentilmente se in caso di NON realizzazione di piste ciclabili, i progetti possono essere integrati con "orti urbani", "aree a verde pubblico attrezzato", "stazione di ricarica veicoli elettrici". Oppure se possibile si chiede di indicarci eventuali interventi analoghi.

Con riferimento alla preventiva stima di emissioni diffuse, lineari e puntuali si chiede se "l'area di riferimento" può essere considerata o ricondotta nella superficie ricadente al confine di mt. 300 circa dal luogo della piantumazione.

R1) a) Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando il progetto dovrà prevedere, pena l'inammissibilità, almeno un intervento di piantumazione di specie arboree e arbustive in ambito urbano finalizzato all'assorbimento delle emissioni climalteranti.

Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando la domanda dovrà riguardare un progetto integrato in ambito urbano finalizzato all'assorbimento delle emissioni di gas climalteranti e delle sostanze inquinanti nonché alla riduzione delle stesse.

Pertanto, nel caso in cui il progetto non preveda la realizzazione di piste ciclabili, è necessario che l'intervento di piantumazione sia integrato con altre azioni finalizzate all'abbattimento delle emissioni climalteranti già realizzate o previste nel progetto stesso.

Pertanto, come richiesto nella relazione tecnica di cui all'Allegato B al bando, dovrà essere dimostrata l'integrazione degli interventi di piantumazione con azioni già realizzate o previste nel progetto stesso (non oggetto di domanda di contributo) purché anche queste siano finalizzate all'abbattimento delle emissioni climalteranti.

R2) Come riportato al punto 3.1.1 della relazione tecnica di cui all'Allegato B al bando, per le informazioni in relazione allo stato emissivo (emissioni diffuse, lineari e puntuali) delle sostanze climalteranti e delle principali sostanze inquinanti (PM10, PM2,5 e NOx) nell'area oggetto di intervento si può fare riferimento anche all'Inventario Regionale Sorgenti Emissive (IRSE) nonché allo stato di qualità dell'aria.

.....

FAQ 8

D) punto E.1 della domanda si chiedono le informazioni circa il Programma triennale dei lavori pubblici. Volevamo sapere se è necessario che l'intervento sia inserito nel programma triennale 2020-2022. Se non fosse stato ancora inserito è motivo di non ammissibilità della domanda?? Se è necessario inserirlo, va bene in una delle tre annualità??

R1) Qualora un intervento non sia inserito nel programma triennale delle opere pubbliche dell'Ente, nulla osta alla presentazione della domanda di finanziamento a valere sul bando. In tal caso, i campi della sezione E.1 della domanda di finanziamento non andranno valorizzati. Si ritiene altresì utile che il proponente, nel box di testo presente nella sezione D.1 della modulistica ("Identificazione degli interventi"), fornisca informazioni utili in merito alle tempistiche previste per l'inserimento dell'intervento nella programmazione dell'Ente.

.....

FAQ 9

D1) Tra gli interventi ammissibili, il progetto può prevedere l'abbattimento di alberature in cattivo stato di manutenzione (preventivamente giustificate da relazioni agronomiche)

D2) In contesti urbani particolarmente complessi (ad es. strade cittadine del centro storico, aree asfaltate dove non è possibile eseguire scarificare per presenza di sottoservizi) è ipotizzabile di prevedere alberature in contenitori (vasi o recipienti di altre forme) e non in piena terra?

D3) Nel bando si richiede che le aree siano nella piena disponibilità del Comune e che questa vada dimostrata con un titolo. Nel caso di aree pubbliche oggetto di convenzioni urbanistiche stipulate che ne prevedano la cessione all'amministrazione da parte di privati a seguito di interventi soggetti a piani attuativi (Piani di lottizzazione, piani di recupero, ecc) è sufficiente allegare la convenzione firmata dal comune con i soggetti attuatori di detti interventi?

R1) Ai sensi del paragrafo 3.4 del bando sono ammissibili a) investimenti materiali necessari alla realizzazione del progetto, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; b) opere edili ed impiantistiche strettamente connesse e necessarie alla realizzazione degli interventi, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; Pertanto sono ammissibili anche le spese di abbattimento delle alberature in cattivo stato di manutenzione nelle aree che saranno oggetto di intervento, preventivamente giustificate da relazioni agronomiche e il successivo impianto di nuove alberature?

R2) Il bando prevede il finanziamento di interventi di messa a dimora di specie arboree e arbustive. Per messa a dimora si intende la collocazione della pianta nella sua sede definitiva. In tal senso la soluzione di alberature in contenitori (vasi o recipienti di altre forme) non garantisce il rispetto dei criteri e degli obiettivi previsti dal bando.

R3) Ai sensi del paragrafo 2.2 del bando "Requisiti di ammissibilità", il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, la piena disponibilità delle aree oggetto di intervento. Pertanto la domanda richiede, nella sezione C1, l'atto relativo alla titolarità di altro diritto reale o personale di godimento dello stesso da cui risulti la piena disponibilità dell'area e autorizzazione a realizzare gli interventi oggetto della domanda nel caso in cui il soggetto richiedente non sia il proprietario dell'area.

.....

FAQ 10

D1) La domanda risulta corretta se il progetto prevede nel suo complesso oltre ad un certo numero di interventi di piantagione arborea integrati con altre azioni finalizzate all'abbattimento delle emissioni climalteranti già realizzate (es. piste ciclabili o altri interventi infrastrutturali) anche altri interventi di piantagione non integrati ma pur sempre collocati in aree strategicamente coerenti con le finalità del bando?

D2) tra le assunzioni adottate nelle linee guida (Allegato C del bando) per il calcolo della CO2 assorbita e inquinanti abbattuti, vi è quella riferita alla dimensione della pianta messa a dimora (10 cm di diametro).

Dal momento che l'intenzione progettuale sarebbe quella di utilizzare materiale vegetale più piccolo (5-6 cm di diametro) per disporre, a parità di costo, di un numero notevolmente più elevato di piante e anche maggiori garanzie di successo dell'impianto, vorremmo sapere se possiamo comunque fare riferimento alle formule e ai parametri indicate nelle linee guida o dovremmo necessariamente elaborarne di nuove per tenere conto delle dimensioni inizialmente più piccole. Da quanto abbiamo inteso leggendo anche le linee guida contenute nell'Allegato 1 della Delibera_n.657_del_25-05-2020 sembrerebbe che i valori specifici considerati facciano riferimento a piante adulte e che il tempo complessivo considerato per il calcolo (30 anni) dovrebbe essere sufficiente per attenuare discrepanze dovute alla dimensione iniziale di impianto. E' una interpretazione corretta?

R1) Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando il progetto dovrà prevedere, pena l'inammissibilità, almeno un intervento di piantumazione di specie arboree e arbustive in ambito urbano finalizzato all'assorbimento delle emissioni climalteranti.

Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando la domanda dovrà riguardare un progetto integrato in ambito urbano finalizzato all'assorbimento delle emissioni di gas climalteranti e delle sostanze inquinanti nonché alla riduzione delle stesse.

Pertanto, nel caso in cui il progetto non preveda la realizzazione di piste ciclabili, è necessario che l'intervento di piantumazione sia integrato con altre azioni finalizzate all'abbattimento delle emissioni climalteranti già realizzate o previste nel progetto stesso

Pertanto , come richiesto nella relazione tecnica di cui all'Allegato B al bando, dovrà essere dimostrata l'integrazione degli interventi di piantumazione con azioni già realizzate o previste nel progetto stesso (non oggetto di domanda di contributo) purché anche queste siano finalizzate all'abbattimento delle emissioni climalteranti.

R2) Si fa presente che la stima dello stoccaggio di CO2 e di rimozione delle sostanze inquinanti riportata nella Linee guida operative di cui all'allegato C del bando, è stata effettuata con l'ipotesi di messa a dimora di arbusti e alberi con diametro iniziale di 10 cm e che sopravvivranno fino a raggiungere la maturità con riferimento a 30 anni.

La tabella 1 relativa agli "Abbattimenti relativi alle specie proposte in 30 anni" riportata nelle suddette Linee guida va comunque intesa come spunto e base di calcolo per le simulazioni svolte dai soggetti proponenti.

Pertanto, come riportato nel modello di relazione tecnica di cui all'Allegato B al bando, la stima

della CO2 stoccata e dell'assorbimento delle sostanze PM2,5 e NO2 nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alle suddette linee guida, come ad esempio per diametri diversi da 10 cm, dovrà essere effettuata sulla base di metodi analitici comprovati ovvero mediante criteri di calcolo elaborati dai proponenti ed esplicitati nella relazione tecnica sulla base di dati di letteratura scientifica e facendo riferimento alle linee guida IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories).

.....

FAQ 11

D) A seguito del webmeeting dedicato al tema della forestazione urbana ed in particolare al bando regionale per la realizzazione di progetti integrati per la messa a dimora di piante e alberi in ambito urbano , con la presente siamo a sottoporre alla Vs. attenzione una proposta del Comune.

L'idea era quella di realizzare interventi di forestazione in alcune aree verdi comunali disseminate lungo tale zona urbanizzata, ma non ricadenti interamente all'interno dei cosiddetti "centri abitati".

Visto che il bando prevede la realizzazione degli interventi di piantumazione in "ambito urbano" si richiede se tale definizione possa essere estesa lungo tutta la direttrice che costeggia l'Autostrada e la variante in modo da presentare un progetto unitario di piantumazione lungo tale asse.

R) Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando la domanda dovrà prevedere interventi in ambito urbano così come definito dall'art.4 della L.R.65/2014.

Pertanto la domanda richiede, nella sezione B3, la dichiarazione da parte dell'organo competente dell'ente che attesti che gli interventi ricadono in ambito urbano così come definito dall'art.4 della L.R.65/2014 ed eventuale documentazione a corredo.

.....

FAQ 12

D1)Viene specificato che le spese ammissibili relative all'intervento di piantumazione dovranno essere comunque pari ad almeno il 70% delle spese ammissibili totali del progetto. Cosa deve essere inteso per spese dell'intervento di piantumazione? Possano far parte di tali spese quanto indicato al comma "descrizione eventuali opere infrastrutturali" paragrafo 3.1 e precisamente: sistemazione e reintegrazione del suolo, arredo, cartellonistica, percorsi, interventi di ingegneria naturalistica, impianto irrigazione, impianto di illuminazione etc...?

D2) Nel caso di progetto integrato che preveda opere di piantumazione e realizzazione di una pista ciclabile. Nel caso in cui il costo della pista ciclabile risultasse superiore al 30% dell'importo "totale" delle spese ammissibili (piantumazioni e pista ciclabile), tale importo "totale" delle spese ammissibili può essere "ricalibrato" prevedendo in tale totale solo una quota parte dei costi relativi alla pista ciclabile, corretta pari al 30% del importo totale ammissibile? Esempio – Progetto integrato che preveda un costo complessivo di € 100, di cui 50 € per opere di piantumazioni e 50 € per pista ciclabile. Hp di rideterminazione dell'importo delle spese ammissibili in € 71 di cui:

€ 50 per opere di piantumazione

€ 21 per pista ciclabile.

Da cui risulterebbe che l'importo su cui chiedere il finanziamento sarebbe 71 € mentre l'importo restante di € 29 sarebbe finanziato con risorse dell'Amministrazione Comunale

R1) Tutte le opere edili ed impiantistiche strettamente connesse con le spese di piantumazione rientrano nel computo del 70% di quest'ultime. Non concorrono, invece, quelle accessorie quali, ad

esempio, la cartellonistica, l'arredo e l'impianto di illuminazione.

R2) Ai sensi del paragrafo 3,1 le spese ammissibili relative all'intervento di piantumazione dovranno essere comunque almeno pari al 70% delle spese ammissibili totali del progetto.

La rendicontazione, tuttavia, dovrà riguardare anche le spese ammissibili escluse dal finanziamento autonomamente dal proponente, al fine di dimostrarne l'effettiva realizzazione.

.....

FAQ 13

D) al fine di provvedere alla predisposizione della documentazione tecnica per il bando di forestazione urbana sono a richiedere i dati IRSE nella sua ultima versione disponibile relativi alle emissioni inquinanti di PM10, NOX e CO2 del territorio relativi alle seguenti sorgenti:

- Autostrada
- Superstrada
- Macrosettore Industria

R) come previsto dal paragrafo 3.1.1 del modello di relazione tecnica -Allegato B al bando, in merito alle informazioni in relazione allo stato

emissivo (emissioni diffuse, lineari e puntuali) delle sostanze climalteranti e delle principali sostanze inquinanti (PM10, PM2,5 e NOx) nell'area

oggetto di intervento si potrà fare riferimento anche all'Inventario Regionale Sorgenti Emissive (IRSE) nonché allo stato di qualità dell'aria.

A tal proposito si invia il link del sito della Regione Toscana da cui è possibile ricavare le informazioni sull'I.R.S.E. aggiornamento 2010

<https://www.regione.toscana.it/-/inventario-regionale-sulle-sorgenti-di-emissione-in-aria-ambiente-irse>

Si precisa che potranno essere prese a riferimento anche stime più dettagliate utilizzate per la redazione dei Piani di Azione Comunale (PAC).

.....

FAQ 14

D1) alcune specie, non comprese nella lista indicata, sono in grado di dare risultati uguali o migliori per capacità di assorbimento/abbattimento e/o miglior idoneità al terreno/clima e/o funzioni aggiuntive (es.: fonoassorbenti): come comportarsi? È ammissibile indicarne nei progetti alcune non comprese nella lista del bando, magari accompagnate da dati tecnico-scientifici che ne attestino le funzionalità?

D2) Le dimensioni di circa 10 cm di diametro possono dare adito ad alcune difficoltà, tipo:

- difficile reperibilità dei lotti;
- costi molto maggiori che piante di 1.5-2 metri di altezza;
- maggiori e non trascurabili difficoltà di attecchimento e futura stabilità meccanica;
- origine genetica non autoctona: ad esempio, trovando esemplari presso vivai del Nord (es.: frassino maggiore), non è da escludere che gli adattamenti ai suoli e/o clima e/o fenologia possano creare seri problemi di stabilità e/o resistenza al clima e/o parassiti e malattie in pochi anni.

R) Si fa presente che la stima dello stoccaggio di CO2 e di rimozione delle sostanze inquinanti

riportata nella Linee guida operative di cui all'allegato C del bando, è stata effettuata con l'ipotesi di messa a dimora di arbusti e alberi con diametro iniziale di 10 cm e che sopravvivranno fino a raggiungere la maturità con riferimento a 30 anni.

La tabella 1 relativa agli "Abbattimenti relativi alle specie proposte in 30 anni" riportata nelle suddette Linee guida va comunque intesa come spunto e base di calcolo per le simulazioni svolte dai soggetti proponenti.

Pertanto, come riportato nel modello di relazione tecnica di cui all'Allegato B al bando, la stima della CO2 stoccata e dell'assorbimento delle sostanze PM2,5 e NO2 nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alle suddette linee guida, come ad esempio per diametri diversi da 10 cm

o specie diverse, dovrà essere effettuata sulla base di metodi analitici comprovati ovvero mediante criteri di calcolo elaborati dai proponenti ed esplicitati nella relazione tecnica sulla base di dati di letteratura scientifica e facendo riferimento alle linee guida IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories).

.....

FAQ 15

D) sono a porre alcuni quesiti riguardo al bando in oggetto:

1 - all. 1 cap. 2.2 punto 5): cosa si intende per piena disponibilità delle aree oggetto d'intervento? devono essere di proprietà del Comune oppure sono ammissibili anche casi in cui non si è ancora formalizzato il passaggio di proprietà (es. esistono convenzioni legate a lottizzazioni, dalle quali si evince che le aree saranno cedute). Nel caso quali documenti sono necessari per la dimostrazione della titolarità delle aree.

2 - all. 1 cap. 3.1: tra le spese ammissibili rientrano anche le specie in vaso, come per esempio specie arbustive in vasche?

3 - nel caso in cui gli interventi messi a bando non prevedano piste ciclabili, è possibile dimostrare il piano integrato di piantumazione con altre azioni per l'abbattimento delle emissioni climalteranti, utilizzando la presenza di piste ciclabili già fatte, in corso di realizzazione o in previsione, oppure interventi quali il senso unico in strade da attuare o già attuato?

R)

R1 - Ai sensi del paragrafo 2.2 del bando "Requisiti di ammissibilità", il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, la piena disponibilità delle aree oggetto di intervento. Pertanto la domanda richiede, nella sezione C1, l'atto relativo alla titolarità di altro diritto reale o personale di godimento dello stesso da cui risulti la piena disponibilità dell'area e autorizzazione a realizzare gli interventi oggetto della domanda nel caso in cui il soggetto richiedente non sia il proprietario dell'area.

Pertanto sono ammissibili quei progetti per i quali, sebbene non risulti formalizzato il passaggio di proprietà, presentino comunque idonea documentazione, come ad esempio convenzioni legate a lottizzazioni, atta a dimostrare la piena disponibilità delle aree oggetto di intervento.

R2 - Il bando prevede il finanziamento di interventi di messa a dimora di specie arboree e arbustive. Per messa a dimora si intende la collocazione della pianta nella sua sede definitiva.

In tal senso la soluzione di alberature in contenitori (vasi o recipienti di altre forme) non garantisce il rispetto dei criteri e degli obiettivi previsti dal bando.

R3 Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando il progetto dovrà prevedere, pena l'inammissibilità, almeno un intervento di piantumazione di specie arboree e arbustive in ambito urbano finalizzato all'assorbimento delle emissioni climalteranti.

Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando la domanda dovrà riguardare un progetto integrato in ambito urbano finalizzato all'assorbimento delle emissioni di gas climalteranti e delle sostanze inquinanti nonché alla riduzione delle stesse.

Pertanto, nel caso in cui il progetto non preveda la realizzazione di piste ciclabili, è necessario che l'intervento di piantumazione sia integrato con altre azioni finalizzate all'abbattimento delle emissioni climalteranti già realizzate o previste nel progetto stesso quali ad esempio la presenza di piste ciclabili già fatte, in corso di realizzazione o in previsione, oppure interventi quali il senso unico in strade da attuare o già attuato. Quindi, come richiesto sulla relazione tecnica di cui all'Allegato B al bando, dovrà essere dimostrata l'integrazione degli interventi di piantumazione con azioni già realizzate o previste nel progetto stesso (non oggetto di domanda di contributo) purché anche queste siano finalizzate all'abbattimento delle emissioni climalteranti.

.....

FAQ 16

D) CI poniamo questa domanda: ci deve essere un nesso funzionale e progettuale tra le aree interessate da piantumazioni e le piste ciclabili? Se la logica è migliorare la qualità dell'aria, le piste ciclabili funzionano dove riescono a ridurre la mobilità veicolare, quindi nei centri abitati, mentre le piantumazioni si riescono a fare in parchi e aree a verde che stanno fuori o nei pressi dei centri abitati.

Per questo siamo orientati ad una proposta che prevede alcuni interventi di forestazione, e una ciclopista in una zona diversa.

E' corretta questa premessa, o può influire sul punteggio attribuito al progetto, o sulla sua ammissibilità?

R) Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando il progetto dovrà prevedere, pena l'inammissibilità, almeno un intervento di piantumazione di specie arboree e arbustive in ambito urbano finalizzato all'assorbimento delle emissioni climalteranti.

Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando la domanda dovrà riguardare un progetto integrato in ambito urbano finalizzato all'assorbimento delle emissioni di gas climalteranti e delle sostanze inquinanti nonché alla riduzione delle stesse.

Pertanto, nel caso in cui il progetto non preveda la realizzazione di piste ciclabili, è necessario che l'intervento di piantumazione sia integrato con altre azioni finalizzate all'abbattimento delle emissioni climalteranti già realizzate o previste nel progetto stesso.

Quindi, come richiesto sulla relazione tecnica di cui all'Allegato B al bando, dovrà essere dimostrata l'integrazione degli interventi di piantumazione con azioni già realizzate o previste nel progetto stesso (non oggetto di domanda di contributo) purché anche queste siano finalizzate all'abbattimento delle emissioni climalteranti.

.....

FAQ 17

D) In seguito alla videoconferenza dello scorso 11.09 chiediamo i seguenti chiarimenti in merito al bando Carbon Neutral:

1. Il bando prevede l'impiego di alberature di 10cm di diametro che per dimensioni possono presentare problematiche di attecchimento. Si chiede se è possibile impiegare alberature di dimensioni inferiori (5cm di diametro). In caso affermativo si devono applicare fattori correttivi alla formula di calcolo della CO2 stoccata?

2. L'area individuata dal Comune di XXXX per la messa a dimora delle alberature si sviluppa lungo una delle principali viabilità locali, visto che l'area ha un'estensione di circa 10.000mq per dimensioni e geometria solamente alcune parti risultano ad una distanza inferiori a 5m dall'asse viaria. Si chiede se il progetto può ricevere il punteggio premiante massimo per la vicinanza alla fonte di inquinamento.

3. Il PAC del Comune deve riportare esplicitamente riferimento a progetti di forestazione urbana, o è sufficiente avere il PAC approvato per ottenere ulteriori punteggi?

R1 Si fa presente che la stima dello stoccaggio di CO2 e di rimozione delle sostanze inquinanti riportata nella Linee guida operative di cui all'allegato C del bando, è stata effettuata con l'ipotesi di messa a dimora di arbusti e alberi con diametro iniziale di 10 cm e che sopravvivranno fino a raggiungere la maturità con riferimento a 30 anni.

La tabella 1 relativa agli "Abbattimenti relativi alle specie proposte in 30 anni" riportata nelle suddette Linee guida va comunque intesa come spunto e base di calcolo per le simulazioni svolte dai soggetti proponenti.

Pertanto, come riportato nel modello di relazione tecnica di cui all'Allegato B al bando, la stima della CO2 stoccata e dell'assorbimento delle sostanze PM2,5 e NO2 nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alle suddette linee guida, come ad esempio per diametri diversi da 10 cm, dovrà essere effettuata sulla base di metodi analitici comprovati ovvero mediante criteri di calcolo elaborati dai proponenti ed esplicitati nella relazione tecnica sulla base di dati di letteratura

scientifico e facendo riferimento alle linee guida IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories).

R2 In riferimento al criterio di valutazione 3 del paragrafo 5.4.1 del bando “Vicinanza degli interventi di piantumazione alla fonte emissiva” si fa presente che il progetto sarà valutato in funzione della distanza dell'intervento di piantumazione rispetto alla fonte emissiva secondo quanto previsto dal suddetto criterio.

R3 In riferimento al criterio di premialità 4 del paragrafo 5.4.2 del bando “Progetti inseriti nei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) o nei Piani di Azione Comunale (PAC) approvato/adottato dal Comune” si precisa che il punteggio verrà assegnato in caso di progetto inserito nei PAES o nei PAC adottati e/o approvati dal Comune.

.....

FAQ 18

D) si chiede possibile chiarimento:

Considerato che questa Amministrazione per la partecipazione al bando in argomento conta di candidare un intervento a livello di progetto esecutivo, e considerato che in virtù dei vincoli esistenti nelle zone di intervento è altresì necessario acquisire per lo stesso l'autorizzazione paesaggistica e monumentale, si chiede se è possibile candidare, e quindi accettare valido come tale ai fini dell'attribuzione di punteggio, un progetto esecutivo approvato solo in linea tecnica, salvo poi acquisire i pareri suddetti successivamente.

R) Si richiama l'art. 23, comma 7 del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni”. Fra tali autorizzazioni rientra, sicuramente, quella paesaggistica, regolamentata dall'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. A tal riguardo, Il Consiglio di Stato, sez. IV, 9/2/2016, sentenza n. 521, ha affermato che “L'autorizzazione paesaggistica, in relazione ai tre diversi livelli di progettazione, preliminare, definitivo ed esecutivo, è richiesta in relazione al progetto definitivo, che individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare, e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni”. Secondo la Corte, il rapporto esistente tra autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire è di presupposizione, ossia diretto a subordinare l'esecuzione dei lavori all'emanazione del provvedimento di compatibilità. Ne consegue che, “La mancanza dell'autorizzazione paesaggistica non ha l'effetto di incidere sul procedimento diretto all'approvazione del progetto preliminare e, ciò, considerando che il rapporto di presupposizione sopra citato consente all'Amministrazione di acquisire i pareri in un momento successivo e, comunque, antecedente alla predisposizione del progetto definitivo e della stessa realizzazione dei lavori”.

Ciò detto, ai fini dell'attribuzione del punteggio non sarà possibile considerare un progetto esecutivo

come tale nel caso in cui questo risultato non è realizzabile dal punto di vista tecnico.

.....

FAQ 19

D) -- Come vanno interpretati i seguenti il punto 3.1 del bando dove recita riferendosi al progetto di piantumazione:

.... se non prevede piste ciclabili è necessario che l'intervento di piantumazione sia integrato con altre azioni finalizzate all'abbattimento delle emissioni climalternanti già realizzate

Nel nostro comune abbiamo recentemente realizzato numerose piste ciclabili (naturalmente attuate con altri progetti), posso inserirle?

Quali giustificativi servono, per esempio numero del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo?

C'è un limite temporale per i progetti già attuati? (da quanto possono essere stati attuati?)

Potete fornirci un elenco esemplificativo delle azioni alternative finalizzate all'abbattimento delle emissioni climalternanti che possono essere incluse nel progetto?

-- Vicinanza alla fonti emissive, come si calcola?

Il nostro progetto prevede un'intervento di piantumazione diffuso su tutto il territorio urbano comunale, alcune piante sono a meno di 4 metri da punti emissivi come strade di grande scorrimento, ma altre sono più distanti.... sono comunque tutti all'interno dell'area urbana del Comune, come verremo valutati?

-- planimetria del progetto sulla base di una cartografia georeferenziata

noi produrremo un file georeferito delle aree interessate, che sarà sovrapposto sulla CTR e sul catastale georeferiti per produrre con sistema GIS la cartografia del progetto. Il file che allegheremo al progetto saranno lo shp (georeferito GAUS _ BOAGA 3033) delle aree di intervento e il pdf della stampa della cartografia ottenuta (quest'ultimo non georeferito chiaramente). Ritenete questo corretto?

R1 -Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando il progetto dovrà prevedere, pena l'inammissibilità, almeno un intervento di piantumazione di specie arboree e arbustive in ambito urbano finalizzato all'assorbimento delle emissioni climalternanti. Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando la domanda dovrà riguardare un progetto integrato in ambito urbano finalizzato all'assorbimento delle emissioni di gas climalternanti e delle sostanze inquinanti nonché alla riduzione delle stesse.

Pertanto, nel caso in cui il progetto non preveda la realizzazione di piste ciclabili, è necessario che l'intervento di piantumazione sia integrato con altre azioni finalizzate all'abbattimento delle emissioni climalternanti già realizzate o previste nel progetto stesso. Quindi, come richiesto sulla relazione tecnica di cui all'Allegato B al bando, dovrà essere dimostrata l'integrazione degli interventi di piantumazione con azioni già realizzate o previste nel progetto stesso (non oggetto di domanda di contributo) purché anche queste siano finalizzate all'abbattimento delle emissioni climalternanti.

R2 -In riferimento al criterio di valutazione 3 del paragrafo 5.4.1 del bando "Vicinanza degli interventi di piantumazione alla fonte emissiva" si fa presente che il progetto sarà valutato in funzione della distanza dell'intervento di piantumazione rispetto alla fonte emissiva secondo quanto previsto dal suddetto criterio.

R3- Come richiesto dalla relazione tecnica di cui all'Allegato B (paragrafi 2.3 e 3.9) è necessario fornire una cartografia georeferenziata in scala nominale purché sia adeguata a localizzare e

quantificare gli interventi previsti nonché localizzare le fonti emmissive in relazione agli interventi di messa a dimora di specie arboree e arbustive in riferimento al criterio di valutazione 3 del paragrafo 5.4.1 del bando.

.....

FAQ 20

D) a completamento degli interventi precedenti il progetto potrà prevedere anche interventi di realizzazione di piste ciclabili in ambito urbano.

Gli interventi per la realizzazione di piste ciclabili di cui alla lettera b) devono essere presentati solo nel caso la domanda preveda almeno uno degli interventi di cui al punto a), pena la non ammissibilità della domanda.

Vorrei sapere se é possibile presentare il progetto per un percorso ciclo- pedonale e non esclusivamente ciclabile con la messa a dimora di specie arboree lungo il percorso.

Nel bando si fa riferimento al centro abitato come definito dall'articolo 4 della L. R.65/2014. Nel nostro caso la perimetrazione ai sensi dell'articolo 4 è stato fatto nell'avvio del procedimento del piano strutturale intercomunale ma fino al momento dell'adozione del piano stesso non ha valore. E' corretto fare riferimento al perimetro del territorio urbanizzato come perimetrato nel vigente regolamento urbanistico?

R) Il bando, ai sensi del paragrafo 3.1, lettera b), stabilisce che, a completamento degli interventi di piantumazione, il progetto potrà prevedere anche interventi di realizzazione di piste ciclabili, escludendo, di fatto, le piste ciclo pedonali.

Con riferimento alla nozione di centro abitato, come definito dall'articolo 4 della L. R.65/2014, è corretto fare riferimento al perimetro del territorio urbanizzato come perimetrato nel vigente regolamento urbanistico.

Pertanto la domanda richiede, nella sezione B3, la dichiarazione da parte dell'organo competente dell'ente che attesti che gli interventi ricadono in ambito urbano così come definito dall'art.4 della L.R.65/2014 ed eventuale documentazione a corredo.

.....

FAQ 21

L'Università svolgerà degli studi per alcuni comuni a supporto della progettazione e intende attivare un accordo di ricerca tra Enti pubblici nell'ambito dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per cui riceverà un contributo da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli articoli 1 e 4 del DPR 633/1972:

Tali spese saranno rendicontabili dal Comune all'interno del 10% delle spese tecniche di progetto?

R)

Le spese tecniche, purchè strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi, sono ammissibili fino ad un massimo del 10% dell'importo delle spese ammissibili totali e rendicontabili dai comuni che risulteranno beneficiari del contributo a condizione che le stesse

risultino sostenute e quietanzate dagli enti medesimi.

.....

FAQ 22

D) in riferimento alla Sezione C del bando si rappresenta che, questo Ente, sta predisponendo la progettazione su aree di proprietà del Demanio dello Stato per le quali è stata già inoltrata richiesta di concessione demaniale per le particelle interessate dall'intervento.

Qualora la concessione demaniale non possa essere prodotta nei tempi utili alla presentazione della istanza di ammissione al bando regionale, si può ritenere che un atto di assenso/nulla osta degli uffici del Demanio dello Stato, rilasciato nelle more del perfezionamento dell'atto concessorio, possa consentire di dichiarare che "le aree oggetto di intervento sono nella piena disponibilità del soggetto proponente"? (come indicato al punto C.1 della domanda)

R) Ai sensi del paragrafo 2.2 del bando "Requisiti di ammissibilità", il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, la piena disponibilità delle aree oggetto di intervento. Pertanto la domanda richiede, nella sezione C1, l'atto relativo alla titolarità di altro diritto reale o personale di godimento dello stesso da cui risulti la piena disponibilità dell'area e autorizzazione a realizzare gli interventi oggetto della domanda nel caso in cui il soggetto richiedente non sia il proprietario dell'area.

Pertanto sono ammissibili quei progetti per i quali, sebbene non risulti formalizzato il passaggio di proprietà, presentino comunque idonea documentazione, come ad esempio convenzioni legate a lottizzazioni, atte a dimostrare la piena disponibilità delle aree oggetto di intervento e che nulla osta alla realizzazione dell'intervento.

.....

FAQ 23

D) In merito al bando in oggetto si sottopongono i seguenti tre quesiti:

Al capitolo 5.4.1 del bando si indica il "Livello di cofinanziamento del progetto da parte del proponente" e, nella pagina a seguire, al "Criterio valutazione n° 4: Livello di cofinanziamento" si indica "Livello di cofinanziamento del progetto da parte del proponente".

Pertanto, considerato che i costi nel QTE di progetto sono sempre la somma del quadro A ("Lavori") e del quadro B ("Somme a disposizione"), ai fini di concorrere ai punteggi assegnati per il Criterio suddetto si chiede se il cofinanziamento debba essere inteso rispetto al costo totale del progetto o al costo totale delle spese ammissibili.

Esempio:

- a. Costo totale del progetto: 700.000 €
- b. Spese ammissibili totali: 550.000 €
- c. Contributo richiesto sulle spese ammissibili totali: 400.000 €
- d. Cofinanziamento locale sul totale del progetto: 300.000 € (pari al 42%)

e. Cofinanziamento locale sulle spese ammissibili totali: 150.000 € (pari al 27%)

Quale percentuale si considera ai fini dell'ottenimento del punteggio? Quella della voce d) o della voce e)?

I sensori per il monitoraggio rientrano nel riconoscimento nelle spese ammissibili?

Si chiede se 5 punti assegnabili per il "Criterio di premialità monitoraggio delle emissioni assorbite dalle specie arboree:" sono riconosciuti anche nel caso di presenza di una centrale di monitoraggio ambientale, allocata all'interno dell'ambito di intervento che, quindi, rende non necessaria la previsione degli stessi sensori.

R1) Il livello di cofinanziamento è stabilito in base all'entità del contributo richiesto rapportata alla spesa ammissibile.

R2) Ai sensi del paragrafo 3.4 del bando le spese relative al monitoraggio delle spese arboree e arbustive non rientrano tra le spese ammissibili

R3 In riferimento al criterio di premialità 5 del paragrafo 5.4.2 del bando si precisa che il punteggio verrà assegnato in caso di progetto che prevede il monitoraggio delle emissioni assorbite dalle specie arboree

.....

FAQ 24

D) Buongiorno, le credenziali di accesso per l'inserimento della domanda di cui al bando forestazione urbana, in scadenza il prossimo 30/10, devono essere intestate obbligatoriamente al Sindaco o anche ad una P.O

R) le credenziali di accesso per l'inserimento dei dati nella domanda di finanziamento non devono necessariamente essere intestate al legale rappresentante o una P.O.
L'importante è che la domanda sia redatta a nome del sindaco e da quest'ultimo firmata digitalmente.

.....

FAQ 25

D) un quesito: nella modulistica per la presentazione della domanda si chiedono i dati di inserimento dell'intervento nella programmazione triennale / elenco annuale ll.pp. Tale indicazione è obbligatoria a pena di esclusione? Ovvero, se l'opera non è nel programma triennale ll.pp. approvato non è possibile partecipare?

R) Qualora un intervento non sia inserito nel programma triennale delle opere pubbliche dell'Ente ,nulla osta alla presentazione della domanda di finanziamento a valere sul bando. In tal caso, i campi della sezione E.1 della domanda di finanziamento non andranno valorizzati. Si ritiene altresì utile che il proponente, nel box di testo presente nella sezione D.1 della modulistica ("Identificazione degli interventi"), fornisca informazioni utili in merito alle tempistiche previste per l'inserimento dell'intervento nella programmazione dell'Ente (FAQ n. 8)

.....

FAQ 26

D) 1 quesito: Il bando prevede all'art. 4.3 la relazione tecnica di cui all'allegato B dove è espressamente chiesto che il coordinamento dei lavori di forestazione urbana verrà assicurato da un esperto in scienze agroforestali.

Vorremmo presentare progetti di forestazione attraverso l'ufficio tecnico comunale con la consulenza scientifica dell'Università ed il coordinamento sia della progettazione che dell'esecuzione vorremmo affidarlo ad un professore ordinario di patologia vegetale abilitato ma non iscritto all'albo professionale. E' possibile affidare il coordinamento del progetto di forestazione ad un professore ordinario di patologia vegetale oppure dobbiamo rivolgersi a liberi professionisti abilitati.

2 quesito: Vorremmo partecipare con almeno due progetti di forestazione, uno riguardo alle alberature stradali e l'altro riguardo un grande bosco nel parco urbano.

Le domande di partecipazione dovranno essere due distinte da caricare sul portale.

R) R.1: per l'affidamento del coordinamento della progettazione dei lavori di forestazione, nulla osta a che l'incarico sia affidato ad un professore ordinario di patologia vegetale. Data la natura complessa e multifunzionale degli interventi, gli elaborati progettuali devono essere prodotti da professionisti, con capacità tecniche debitamente documentate da curricula, iscritti ai relativi albi adeguati alla tipologia di progetto. L'iscrizione non è richiesta in presenza di figure professionali interne all'ente proponente in possesso di abilitazione ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs 50/2016.

R.2: nel caso in cui i due progetti risultino autonomi e funzionali, sarà possibile presentare altrettante domande di finanziamento.

.....

FAQ 27

R) Data la natura complessa e multifunzionale degli interventi, gli elaborati progettuali devono essere prodotti da professionisti, con capacità tecniche debitamente documentate da curricula, iscritti ai relativi albi adeguati alla tipologia di progetto.

L'iscrizione non è richiesta in presenza di figure professionali interne all'ente proponente in possesso di abilitazione ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs 50/2016.

D) in riferimento al bando regionale per la forestazione urbana siamo a chiedere un chiarimento in riferimento ai requisiti dei professionisti incaricati della progettazione-direzione lavori. Nel caso specifico si chiede se uno studio composto da 2 agronomi forestali con ampia esperienza nel campo della progettazione del paesaggio (uno dei due professionisti possiede anche una Specializzazione post laurea di 3 anni in Architettura dei giardini e progettazione del paesaggio), possa essere sufficiente come gruppo di lavoro o se risulta strettamente necessaria la figura dell'Architetto.

.....

FAQ 28

D) Buongiorno, perdonatemi ma avrei bisogno di una conferma sulla risposta alla FAQ 23.

Se ho capito bene, nel caso proposto dalla FAQ 23, la percentuale corretta da considerare e dichiarare ai fini del punteggio è il 27%?

Potete confermare se ho interpretato correttamente la vostra risposta?

R) si conferma che nel caso specifico rappresentato nella faq 23 la percentuale di cofinanziamento ai fini del punteggio di cui al criterio di valutazione 4 di cui al paragrafo 5.4.1 del bando è pari al 27%.

.....

FAQ 29

D) ai sensi dell'art. 4.3 del Bando "*data la natura complessa e multifunzionale degli interventi, gli elaborati progettuali devono essere prodotti da un gruppo di progettazione a composizione multidisciplinare etc. etc.*".

L'incarico esterno può essere conferito ad un professionista singolo che poi si avvarrà di collaboratori in possesso delle professionalità richieste o deve essere incaricato un raggruppamento? In tale ultima ipotesi il raggruppamento si deve costituire formalmente (con scrittura privata autenticata) come raggruppamento temporaneo di professionisti?

R) per l'affidamento della progettazione, nulla osta a che l'incarico sia affidato ad un singolo professionista. Data la natura complessa e multifunzionale degli interventi, si precisa tuttavia che gli elaborati progettuali devono essere prodotti da professionisti, con capacità tecniche debitamente documentate da curricula, iscritti ai relativi albi adeguati alla tipologia di progetto. Non è pertanto richiesto che l'incarico sia affidato ad un raggruppamento di professionisti.

.....

FAQ 30

D) in relazione al Bando per progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano di cui all'oggetto siamo a richiedere? se possa essere ammissibile un intervento di pareti a verde benché costituite da specie rampicanti piantate direttamente sul suolo.

R) Il bando ai sensi del paragrafo 3.1, prevede, il finanziamento di interventi di messa a dimora di specie arboree e arbustive. Per messa a dimora si intende la collocazione della pianta nella sua sede definitiva. La soluzione delle pareti o tetti verdi, che non garantisce il rispetto dei criteri e degli obiettivi previsti dal bando, non rientra tra le tipologie di interventi ammissibili di cui al paragrafo 3.1 del bando

.....

FAQ 31

D) Buongiorno, sono un tecnico che collabora al progetto di fattibilità per la partecipazione al bando sull'abbattimento delle emissioni col comune

. In merito al tipo di impianti arborei che andremo a progettare, vorremmo sapere se dobbiamo attenerci all'utilizzo di piante già sviluppate con diametro di 10 cm (in sintonia con la pianta modello con cui è stata calcolata la capacità di abbattimento specifica descritta nell'allegato C), e quindi considerando sesti d'impianto definitivi, oppure se si può ipotizzare anche l'utilizzo di materiale di propagazione più minuto, come piante in fitocella, e magari ipotizzare sesti di impianto più fitti da sottoporre a risarcimenti e/o diradamenti successivi.

R) Il bando , ai sensi del paragrafo 3.1, prevede ,il finanziamento di interventi di messa a dimora di specie arboree e arbustive. Per messa a dimora si intende la collocazione della pianta nella sua sede

definitiva. In tal senso la soluzione di alberature in fitocella non garantisce il rispetto dei criteri e degli obiettivi previsti dal bando.

Si fa presente che la stima dello stoccaggio di CO₂ e di rimozione delle sostanze inquinanti riportata nella Linee guida operative di cui all'allegato C del bando, è stata effettuata con l'ipotesi di messa a dimora di arbusti e alberi con diametro iniziale di 10 cm e che sopravvivranno fino a raggiungere la maturità con riferimento a 30 anni.

La tabella 1 relativa agli "Abbattimenti relativi alle specie proposte in 30 anni" riportata nelle suddette Linee guida va comunque intesa come spunto e base di calcolo per le simulazioni svolte dai soggetti proponenti.

Pertanto, come riportato nel modello di relazione tecnica di cui all'Allegato B al bando, la stima della CO₂ stoccata e dell'assorbimento delle sostanze PM_{2,5} e NO₂ nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alle suddette linee guida, come ad esempio per diametri diversi da 10 cm, dovrà essere effettuata sulla base di metodi analitici comprovati ovvero mediante criteri di calcolo elaborati dai proponenti ed esplicitati nella relazione tecnica sulla base di dati di letteratura scientifica e facendo riferimento alle linee guida IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories).

.....

FAQ 32

D) Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande, per un totale in termini di contributo concedibile complessivo, non superiore a € 400.000,00.

Per cui ogni Comune che si candida al finanziamento al massimo potrà ottenere, con uno o più progetti, il cofinanziamento di € 400.000,00.

R) Si conferma, ai sensi del paragrafo 3.5 del bando, che ciascun Comune al massimo potrà ricevere complessivamente, per uno o più domande presentate, un cofinanziamento pari a € 400.000,00.

.....

FAQ 33

D) in merito alla composizione del gruppo di progettazione multidisciplinare il nostro Comune ha pensato di appoggiare il tecnico incaricato che firmerà gli elaborati progettuali, con alcune figure professionali interne all'Ente.

Riteniamo che tale soluzione sia conforme allo spirito del progetto ma a scanso di equivoci vi se ne chiede conferma.

Vi chiediamo anche se questa composizione debba essere formalizzata ed eventualmente dove inserirla a sistema assieme al curriculum visto che nel modello B non abbiamo trovato il punto adatto.

Riteniamo che se ne possa fare cenno nella relazione di progetto ma anche in questo caso se ne chiede cortese conferma.

R) Data la natura complessa e multifunzionale degli interventi, gli elaborati progettuali devono essere prodotti da professionisti, con capacità tecniche debitamente documentate da curricula,

iscritti ai relativi albi adeguati alla tipologia di progetto. L'iscrizione all'albo non è richiesta in presenza di figure professionali interne all'ente proponente in possesso di abilitazione ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs 50/2016. Ciò detto, si precisa che:

a) non è richiesta la formalizzazione della composizione del gruppo di progettazione;
b) nella sezione di upload di cui alla sezione D.3, lettera A) della scheda di domanda, potranno essere caricati a sistema, all'interno di una cartella compressa, la relazione di cui al paragrafo 4.3, punto 3) del Bando, e i curricula dei tecnici che hanno partecipato alla progettazione dell'intervento di piantumazione;

c) se ritenuto opportuno, nella relazione di progetto si possono fornire specifiche di dettaglio in merito alla composizione del gruppo di progettazione.

.....

FAQ 34

D) in merito al bando per progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano si richiedono i seguenti approfondimenti:

01.Premesso che, ai sensi del paragrafo 3.1 del bando *"la domanda potrà prevedere interventi di piantumazione integrati con altre azioni finalizzate all'abbattimento delle emissioni climalteranti già realizzate o previste nel progetto stesso"*, e che, come evidenziato nella FAQ 5, R1 *"nel caso in cui il progetto non preveda la realizzazione di piste ciclabili, è necessario che l'intervento di piantumazione sia integrato con altre azioni finalizzate all'abbattimento delle emissioni climalteranti"*; si chiede se le altre azioni finalizzate all'abbattimento delle emissioni siano spese ammissibili oppure no, dato che nel *"Piano generale dei costi di investimento"*, punto F.1.2 dell'allegato A al bando sono previsti *"interventi tipologia A - piantumazione"* e *"interventi tipologia B - realizzazione di pista ciclabile"*.

Si richiede altresì se le azioni per l'abbattimento delle emissioni possano comprendere operazioni di qualsiasi tipo, non solo legate alla mobilità sostenibile, pur con le finalità descritte.

02.Premesso che, ai sensi del paragrafo 3.1 *"le spese ammissibili relative all'intervento di piantumazione dovranno essere comunque almeno pari al 70% delle spese ammissibili totali del progetto"*, si chiede se all'interno della quota minima del 70% delle spese di piantumazione possano essere comprese, oltre alle opere:

a) le spese tecniche imputabili all'intervento di piantumazione (che dovranno, assieme alle altre spese tecniche, risultare inferiori al 10% delle spese ammissibili);b) la quota di IVA relativa alle opere di piantumazione.

03.Premesso che, come da FAQ 12, R1 *"tutte le opere edili ed impiantistiche strettamente connesse con le spese di piantumazione rientrano nel computo del 70% di quest'ultime. Non concorrono, invece, quelle accessorie quali, ad esempio, la cartellonistica, l'arredo e l'impianto di illuminazione"*, si richiede se sono considerate opere edili strettamente connesse alle spese di piantumazione:

a) i sistemi di smaltimento delle acque *"nature-based"* integrati con la piantumazione;
b) impianti per la raccolta delle acque e lo stoccaggio ai fini dell'irrigazione;
b) i sistemi di monitoraggio delle emissioni assorbite dalle specie arboree.

R) R.1: Nel caso in cui il progetto non preveda la realizzazione di piste ciclabili, le altre azioni finalizzate all'abbattimento delle emissioni climalteranti non rientrano tra le tipologie di intervento ammissibili ai sensi del paragrafo 3.1. Le azioni per l'abbattimento delle emissioni climalteranti possano comprendere operazioni di qualsiasi tipo, non solo legate alla mobilità sostenibile, pur con

le finalità descritte.

R.2: : le spese tecniche imputabili all'intervento di piantumazione (nel limite del 10% delle spese ammissibili), concorrono alla determinazione del 70% delle opere afferenti gli interventi di piantumazione, purché il soggetto proponente fornisca una chiara indicazione degli importi delle spese tecniche riferibili agli interventi di piantumazione rispetto a quelli per la realizzazione delle piste ciclabili. La quota IVA relativa alle opere di piantumazione, così come quella delle spese tecniche imputabili agli interventi di piantumazione, concorre alla suddetta determinazione purchè sia totalmente indetraibile da parte dell'Ente.

R.3: i sistemi di smaltimento delle acque "nature-based" integrati con la piantumazione, gli impianti per la raccolta delle acque e lo stoccaggio ai fini dell'irrigazione possono considerarsi opere impiantistiche strettamente connesse alle spese di piantumazione e quindi ammissibili ai sensi del paragrafo 3.4 del bando.

Diversamente le spese per sistemi di monitoraggio delle emissioni assorbite dalle specie arboree non sono ammissibili.

.....

FAQ 34 bis
(aggiornamento del 18/12/2020)

Ai sensi del paragrafo 3.1 "le spese ammissibili relative all'intervento di piantumazione dovranno essere comunque almeno pari al 70% delle spese ammissibili totali del progetto", si chiede se all'interno della quota minima del 70% delle spese di piantumazione possano essere comprese, oltre alle opere:

a) le spese tecniche imputabili all'intervento di piantumazione (che dovranno, assieme alle altre spese tecniche, risultare inferiori al 10% delle spese ammissibili); b) la quota di IVA relativa alle opere di piantumazione.

R.2: le spese tecniche imputabili all'intervento di piantumazione (nel limite del 10% delle spese ammissibili), concorrono alla determinazione del 70% delle opere afferenti gli interventi di piantumazione, purché il soggetto proponente fornisca una chiara indicazione degli importi delle spese tecniche riferibili agli interventi di piantumazione rispetto a quelli per la realizzazione delle piste ciclabili. La quota IVA relativa alle opere di piantumazione, così come quella delle spese tecniche imputabili agli interventi di piantumazione, concorre alla suddetta determinazione purché sia totalmente indetraibile da parte dell'Ente.

Aggiornamento del 18/12/2020.

A seguito di alcuni problemi operativi riscontrati nel calcolo della percentuale 70-30, si fornisce un'indicazione operativa su come trattare i valori da inserire all'interno del piano generale dei costi di investimento **solo ed esclusivamente nel caso in cui l'importo delle spese per investimenti materiali e/o opere edili ed impiantistiche relativi agli interventi di piantumazione , da solo, non consenta il raggiungimento del 70% della spesa ammissibile.**

Supponiamo che il costo totale del progetto sia 100 (interamente ammissibile), di cui 65 per interventi di piantumazione, 20 piste ciclabili e 15 spese tecniche.

Seguendo lo schema logico del piano generale dei costi ed inserendo i valori nei rispettivi campi, il sistema rileverà un errore: "*spese ammissibili relative all'intervento di piantumazione devono essere pari al 70% della spesa ammissibile*", tale da non consentire il salvataggio della sezione F: le spese di piantumazione rappresentano, nell'esempio, il 65% della spesa ammissibile.

Quindi, solamente in questi casi si potrà procedere come di seguito specificato: l'importo delle spese tecniche riferibile in maniera chiara ed univoca, in tutto o in parte, agli interventi di

piantumazione, potrà essere inserito in una delle voci di spesa di cui alla tipologia di “intervento di piantumazione” (investimenti materiali, opere edili ed impiantistiche e oneri di sicurezza)

Nel caso di imputazione parziale (ovvero spese tecniche relative anche ad interventi di realizzazione di piste ciclabili), l'importo delle spese tecniche relative alle piste ciclabili dovrà essere trattato normalmente, inserendolo nella voce di costo “spese tecniche”.

Nella sezione dedicata al caricamento della documentazione aggiuntiva, inoltre, dovrà essere fornita un'attestazione che specifichi questa modalità operativa di inserimento dei dati.

Si precisa, infine, che tale modalità sarà oggetto di verifica nell'ambito dell'attività istruttoria della domanda di finanziamento, non escludendo l'eventuale rigetto della stessa per l'effettivo mancato raggiungimento del 70% dell'intervento di piantumazione rispetto al totale ammissibile, come previsto al paragrafo 3.1, lettera b), 4° capoverso del Bando.

.....

FAQ 35

D) nell'allegato B del bando (Modello relazione tecnica di progetto), è presente una tabella, nella sezione 3.4 in cui, oltre ai dati ricavabili dal modello di calcolo fornito ([Modello di calcolo CO2 stoccata](#)), sono da riempire altri campi:

- Riduzione emissioni CO2 (t)
- Riduzione emissioni PM10 (kg)
- Riduzione emissioni PM2,5 (kg)
- Riduzione emissioni NOx(kg)

Per questi campi si dice di seguire le indicazioni riportate nell'allegato C, ma non vi ho trovato nessuna indicazione in merito ai valori da inserire in tabella o la metodologia per la stima: come possiamo procedere?

R) Come indicato al paragrafo 3.4 dell'Allegato B per la stima della CO2 stoccata nonché per la stima dell'assorbimento delle sostanze inquinanti PM2,5 e NO2 di ciascun intervento di piantumazione è necessario, ove possibile, fare riferimento alle Linee guida di cui all'Allegato C e al relativo modello di calcolo.

In particolare per la stima dell'assorbimento delle sostanze inquinanti PM2,5 e NO2 i valori riportati nelle Linee guida di cui all'Allegato C devono essere moltiplicati per il numero di specie. Diversamente, solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alle suddette linee guida, la stima della CO2 stoccata e dell'assorbimento delle sostanze PM2,5 e NO2 per gli interventi di piantumazione nonché la stima della riduzione delle emissioni (per gli interventi ad integrazione di quelli di piantumazione o eventualmente per gli interventi di piantumazione), dovranno essere effettuate sulla base di metodi analitici comprovati ovvero mediante criteri di calcolo elaborati dai proponenti ed esplicitati nella relazione tecnica sulla base di dati di letteratura scientifica e facendo riferimento alle linee guida IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

.....

FAQ 36

D) in riferimento al **bando per progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano** ed alla pubblicazione dell'aggiornamento delle FAQ, integriamo con i seguenti approfondimenti inviati nei giorni precedenti:

04.Dalla FAQ 4 emerge l'ammissibilità delle spese di abbattimento delle alberature instabili e pericolose nelle aree che saranno oggetto di intervento purché certificate da idonea relazione tecnica forestale e nel caso in cui siano previsti interventi finalizzati alla loro sostituzione per la messa a dimora di specie arboree e arbustive; è necessario che tale relazione tecnica agronomica sia allegata alla domanda?

05.Premesso che, ai sensi del paragrafo 3.1 del bando "*a completamento degli interventi precedenti [di piantumazione] il progetto potrà prevedere anche interventi di realizzazione di piste ciclabili in ambito urbano*",

al fine di individuare in modo univoco quali interventi sono considerati ammissibili, si chiede se oltre al DM n. 557 del 30 novembre 1999 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" e al codice della strada (approvato con D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992) si considera **intervento di pista ciclabile** l'aggiornamento al codice della strada apportato dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (in breve "Decreto Semplificazioni") dove si specifica e dettaglia ad esempio l'art. 2, inserendo al comma 2 la lett. "E-bis. Strade urbane ciclabili", introducendo ed esplicitando quindi le definizioni di "strada urbana ciclabile" e "corsia ciclabile".

R1 - Ai sensi del paragrafo 3.4 del bando sono ammissibili a) investimenti materiali necessari alla realizzazione del progetto, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; b) opere edili ed impiantistiche strettamente connesse e necessarie alla realizzazione degli interventi, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Pertanto sono ammissibili anche le spese di abbattimento delle alberature in cattivo stato di manutenzione nelle aree che saranno oggetto di intervento, preventivamente giustificate da idonea relazione tecnica agro-forestali e il successivo impianto di nuove alberature.

R2 Il bando, ai sensi del paragrafo 3.1, lettera b), stabilisce che, a completamento degli interventi di piantumazione, il progetto potrà prevedere anche interventi di realizzazione di piste ciclabili, escludendo, di fatto, "strade urbane ciclabile" e "corsie ciclabili".

.....

FAQ 37

D) Pongo un quesito in merito al bando dove si dice, riferendosi al progetto di piantumazione:.... se non prevede piste ciclabili è necessario che l'intervento di piantumazione sia integrato con altre azioni finalizzate all'abbattimento delle emissioni climalteranti già realizzate

Il nostro Ente ha realizzato nel 2018 un intervento di efficientamento energetico di una scuola, comportante pertanto abbattimento delle emissioni in quanto la riduzione delle dispersioni termiche dell'edificio riduce il fabbisogno del riscaldamento che utilizza il gas metano.

Tale progetto può essere utilizzato, sia come natura che come periodo temporale (2 anni fa)?

R) Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando la domanda dovrà riguardare un progetto integrato in ambito urbano finalizzato all'assorbimento delle emissioni di gas climalteranti e delle sostanze inquinanti nonché alla riduzione delle stesse.

Pertanto, ai sensi del paragrafo 3.1, ottavo capoverso, del bando, nel caso in cui il progetto non preveda la realizzazione di piste ciclabili, è necessario che l'intervento di piantumazione sia integrato con altre azioni finalizzate all'abbattimento delle emissioni climalteranti realizzate o previste nel progetto stesso.

Quindi, come richiesto sulla relazione tecnica di cui all'Allegato B al bando, dovrà essere dimostrata l'integrazione degli interventi di piantumazione con azioni già realizzate o previste nel progetto stesso (non oggetto di domanda di contributo) purché anche queste siano finalizzate all'abbattimento delle emissioni climalteranti.

Pertanto, l'intervento di efficientamento energetico di una scuola, che risulta finalizzato alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti può considerarsi ad integrazione dell'intervento di piantumazione.

.....

FAQ 38

D) sto redigendo il progetto per il Comune. Vorrei sapere se la spesa per panchine, tavoli e pannelli didattico-informativi da inserire nelle aree oggetto d'intervento di messa a dimora alberi rientrano tra le spese ammissibili oppure no.

Inoltre vorrei sapere se le centraline che invece sono dichiaratamente non ammissibili come spesa ma sono premianti per il progetto, vanno inseriti con voce di costo del progetto stesso o basta specificare che l'Ente intende installare le centraline.

R) Le spese relative ad arredo urbano, come specificate nel quesito, non rientrano tra le spese ammissibili previste dal paragrafo 3.4 del Bando.

Per quanto riguarda le spese per "centraline", ma più in generale per tutte quelle spese non ammissibili ai sensi del succitato paragrafo 3.4 del bando che però rientrano a pieno titolo nel quadro economico del progetto di piantumazione approvato dall'Ente, vanno indicate nella scheda di domanda, sia nel quadro economico (sezione F.1.1) che nel Piano generale dei costi di investimento (sezione F.1.2), alla voce: TOTALE SPESE NON AMMISSIBILI (T2).

.....

FAQ 39

D) stiamo preparando tutta la documentazione da inserire nel bando ci è venuto un dubbio relativamente al punto E.1 programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (art. 21 D.lgs. 50/2016)

Il progetto che noi andiamo a presentare non è ancora stato inserito nel piano triennale in vigore 2020-2022 ma verrà sicuramente inserito nel prossimo 2021-2023. Ora i tempi per l'approvazione dello stesso dovendo passare in Giunta e in Consiglio non sono compatibili con il bando. Stavamo

quindi pensando ad un aggiornamento del vecchio piano in vigore che dovrebbe comunque passare in Consiglio. La domanda che vi volevo fare era se l'inserimento ad oggi nel piano triennale fosse un elemento fondamentale oppure visto che nella delibera di approvazione del progetto si da atto che l'intervento sarà opportunamente inserito negli strumenti di programmazione, anche economico - finanziaria, dell'ente è sufficiente e potrà essere inserito nella programmazione 2021/2022 annualità 2021?

R) Qualora un intervento non sia inserito nel programma triennale delle opere pubbliche dell'Ente, nulla osta alla presentazione della domanda di finanziamento a valere sul bando. In tal caso, i campi della sezione E.1 della domanda di finanziamento non andranno valorizzati.

Si ritiene altresì utile che il proponente, nel box di testo presente nella sezione D.1 della modulistica ("Identificazione degli interventi"), fornisca informazioni utili in merito alle tempistiche previste per l'inserimento dell'intervento nella programmazione dell'Ente.

.....

FAQ 40

D) Stiamo predisponendo la documentazione per il Comune per il bando in oggetto ed avrei necessità di un paio di chiarimenti.

1 - Visto che le piante da utilizzare devono avere un diametro di 10 cm. nel caso per esempio dell'Alloro che in genere è allevato a cespuglio per formare siepi dobbiamo/possiamo considerare come dimensione la sommatoria dei diametri dei singoli fusti come convenzionale;

2 – l'opportunità/necessità di prevedere anche la realizzazione delle piste ciclabili nel caso nostro di riforestazione diffusa su tutto il territorio comunale risulta difficoltosa da dimostrare l'integrazione in quanto con le somme a disposizione potremmo realizzarne qualche decina di metri e non Km.

Può valere come premiante per il punteggio la realizzazione delle piantumazioni in prossimità di piste già realizzate, laddove esistenti, realizzate in parte oppure dobbiamo prevederne almeno una parte, ancorché piccola, nuova?

3 – abbiamo visto che gli arredi per le piste ciclabili eventualmente necessari, panchine o altro, non sono finanziabili ma ci chiediamo se è inseribile almeno l'illuminazione;

R) 1. Si fa presente che la stima dello stoccaggio di CO₂ e di rimozione delle sostanze inquinanti riportata nella Linee guida operative di cui all'allegato C del bando, è stata effettuata con l'ipotesi di messa a dimora di arbusti e alberi con diametro iniziale di 10 cm e che sopravvivranno fino a raggiungere la maturità con riferimento a 30 anni.

La tabella 1 relativa agli "Abbattimenti relativi alle specie proposte in 30 anni" riportata nelle suddette Linee guida va comunque intesa come spunto e base di calcolo per le simulazioni svolte dai soggetti proponenti.

Pertanto, come riportato nel modello di relazione tecnica di cui all'Allegato B al bando, la stima della CO₂ stoccata e dell'assorbimento delle sostanze PM_{2,5} e NO₂ nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alle suddette linee guida, come ad esempio per diametri diversi da 10 cm, dovrà essere effettuata sulla base di metodi analitici comprovati ovvero mediante criteri di calcolo

elaborati dai proponenti ed esplicitati nella relazione tecnica sulla base di dati di letteratura scientifica e facendo riferimento alle linee guida IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories).

A tal proposito al fine di poter valutare la capacità di stoccaggio di CO₂ e di rimozione delle sostanze inquinanti da parte delle specie arboree arbustive con diametro inferiore a 10 cm, è stato elaborato un ulteriore foglio di calcolo per specie aventi diametro iniziale pari a 5 cm (criterio valutazione 1 par. 5.4.1 del bando)

Il foglio di calcolo denominato “Modello di calcolo CO₂ stoccata diam 5 cm (ods)” è disponibile al seguente link in fondo alla pagina https://www.sviluppo.toscana.it/verde_urbano

2. Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando il progetto dovrà prevedere, pena l’inammissibilità, almeno un intervento di piantumazione di specie arboree e arbustive in ambito urbano finalizzato all’assorbimento delle emissioni climalteranti

Ai sensi del paragrafo 3.1 del bando la domanda dovrà riguardare un progetto integrato in ambito urbano finalizzato all’assorbimento delle emissioni di gas climalteranti e delle sostanze inquinanti nonché alla riduzione delle stesse.

Pertanto, nel caso in cui il progetto non preveda la realizzazione di piste ciclabili, è necessario che l’intervento di piantumazione sia integrato con altre azioni finalizzate all’abbattimento delle emissioni climalteranti, quali ad esempio le piste ciclabili, già realizzate o previste nel progetto stesso

3. Ai sensi del paragrafo 3.4 del bando sono ammissibili

- a) investimenti materiali necessari alla realizzazione del progetto, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- b) opere edili ed impiantistiche strettamente connesse e necessarie alla realizzazione degli interventi, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

.....

FAQ 41

D) in riferimento all’oggetto, stante l’approssimarsi della presentazione dei progetti per il suddetto, l’agronomo da noi incaricato per la redazione dei progetti mi ha esposto dei dubbi sul nuovo foglio di calcolo CO₂ stoccata che di seguito riporto:

"In riferimento alle metodologie di calcolo inerenti la valutazione della capacità di mitigazione delle varie specie di piante rispetto agli inquinanti desidererei avere alcune delucidazioni che vado ad elencare:

Le tabelle di calcolo da Voi fornite esprimono valori di stoccaggio della Co₂ riferibili a " singolo albero -30 anni" , tenendo conto presumibilmente dei vari stadi di sviluppo che la specie è in grado di raggiungere sino a maturità avvenuta. A tal proposito vorrei sapere se i valori espressi in tabella quindi sono una sommatoria dello stoccaggio di ogni singolo anno ed il numero riportato è il totale dopo 30 anni.

.. All’ interno dei progetti ci saranno necessariamente ulteriori tipologie di specie oltre a quelle presenti nel vostro elaborato e che quindi necessitano di essere analizzate utilizzando altre fonti di riferimento,

R) in riferimento alla sua richiesta di chiarimenti si fa presente quanto segue.

La stima dello stoccaggio di CO₂ e di rimozione delle sostanze inquinanti riportata nella Linee guida operative di cui all'allegato C del bando, è stata effettuata con l'ipotesi di messa a dimora di arbusti e alberi con diametro iniziale di 10 cm e che sopravvivranno fino a raggiungere la maturità con riferimento a 30 anni.

La tabella 1 di cui all'Allegato C è relativa agli "Abbattimenti relativi alle specie proposte in 30 anni" riportata nelle suddette Linee guida va comunque intesa come spunto e base di calcolo per le simulazioni svolte dai soggetti proponenti.

Pertanto, come riportato nel modello di relazione tecnica di cui all'Allegato B al bando, la stima della CO₂ stoccata e dell'assorbimento delle sostanze PM_{2,5} e NO₂ nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alle suddette linee guida, come ad esempio per diametri diversi da 10 cm, dovrà essere effettuata sulla base di metodi analitici comprovati ovvero mediante criteri di calcolo elaborati dai proponenti ed esplicitati nella relazione tecnica sulla base di dati di letteratura scientifica e facendo riferimento alle linee guida IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories).

A tal proposito al fine di poter valutare la capacità di stoccaggio di CO₂ e di rimozione delle sostanze inquinanti da parte delle specie arboree arbustive con diametro inferiore a 10 cm, è stato elaborato un ulteriore foglio di calcolo per specie aventi diametro iniziale pari a 5 cm (criterio valutazione 1 par. 5.4.1 del bando)

Il foglio di calcolo denominato "Modello di calcolo CO₂ stoccata diam 5 cm (ods)" è disponibile al seguente link in fondo alla pagina https://www.sviluppo.toscana.it/verde_urbano

Infine confermo la mia disponibilità a incontrare l'Assessore Cartacci e lo staff di progettazione della vostra Amministrazione per la presentazione delle vostre proposte progettuali (preferibilmente dal 11 dicembre p.v.)